



Gran Loggia Regolare d'Italia

Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma
Telefono: 06.36001607 - Fax: 06.36001604



Cari Fratelli,

vi è noto che la relazione conclusiva della Commissione Antimafia ha creato all'interno delle logge un notevole disagio, del tutto ingiustificato, e, tuttavia, foriero di confusione e di una certa titubanza, verificata soprattutto nei bussanti. Mi sono, quindi, premurato di consultare in merito lo Studio Legale Scuro di Roma, che ha esperienza anche di rapporti istituzionali, pregandolo di redigere il parere pro – veritate, che compiego, sulla relazione. Sono emerse non poche discrasie tra i compiti della Commissione, a cui non compete alcun potere decisorio, come è ben spiegato nel parere, e le considerazioni inerenti la nostra attività, almeno in parte illegittime, secondo il parere, ed espresse, comunque, con approssimazione e, purtroppo, notevole disinteresse per i diritti fondamentali dell'Obbedienza e delle persone in essa liberamente impegnate, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, per scelta personale. Vi prego di esaminare con attenzione il documento e di divulgarlo nell'ambito delle rispettive funzioni.

Un fraterno abbraccio

Il Gran Maestro
Fabio Venzi

STUDIO LEGALE SCURO & PARTNERS

Roma, 24 ottobre 2018


Egr. Sig.
Gran Maestro Dr. Fabio Venzi
Gran Loggia Regolare d'Italia
Lungotevere dei Mellini, 17
C.a.p. 00193 – Roma (RM)

OGGETTO: PARERE SU RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Gentile Gran Maestro,

ho sottoposto ad esame, in conformità all'incarico ricevuto, la relazione conclusiva della **Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere** (in breve, **Commissione Antimafia**) della scorsa legislatura, istituita con la legge speciale n. 87 del 2013, con particolare riguardo alle considerazioni e alle conclusioni dei lavori concernenti le associazioni territoriali (note come "logge", nel lessico massonico), presenti nelle due Regioni (Sicilia e Calabria), su cui si è focalizzata l'attenzione dell'inchiesta parlamentare.

Premetto brevemente che la costituzione della Commissione di inchiesta parlamentare è prevista dall'art. 82 della Costituzione, che, nel secondo comma, per quanto concerne le attività di indagine ed esame, dispone il rinvio a "*gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria*". La legge speciale determina le finalità e le modalità di funzionamento della Commissione, disponendo sulle materie di interesse, tra cui il "*segreto*", sia rispetto al comportamento dei componenti e alla segretezza dei documenti acquisiti, sia rispetto alla opponibilità, da parte dei soggetti interessati dai lavori, di notizie da essi ritenute riservate o segrete, quale è, ad esempio, il segreto professionale, che caratterizza il rapporto tra avvocato e persona assistita e il mandato difensivo.



I poteri della Commissione non sono, pertanto, privi di limiti, essendo soggetti, direttamente, ai principi e alle previsioni costituzionali (secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, in caso di conflitto), e, indirettamente, alle disposizioni di legge che regolano il funzionamento dell'attività giudiziaria.

La Corte Costituzionale, chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tra Commissione Antimafia e Tribunale di Milano, nella circostanza giudicata, in merito ad una certa produzione documentale), con la sentenza n. 231 del 1975 ha formulato considerazioni incidentali sulla natura delle Commissioni, stabilendo che: *"... compito delle commissioni parlamentari di inchiesta non è di giudicare ma di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere: esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (come è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione della situazione di fatto, deliberare la propria linea di condotta sia promuovendo misure legislative, sia invitando il governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso"*.

È, quindi, espressamente sottratta alla Commissione di inchiesta, così come, più in genere, alla funzione legislativa, l'attività decisoria, mentre viene ad essa attribuita con pienezza l'attività istruttoria, pur nel rispetto dovuto ai principi costituzionali, quali *"la difesa è diritto inviolabile"* (art. 24 Cost.), *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti"* (in quanto applicabile, art. 111 Cost.), *"i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione ..."* (art. 18 Cost.), *"la libertà personale è inviolabile"* (in quanto applicabile, art. 13 Cost.), *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 21 Cost.).

Il tema della libertà personale, nell'accezione della manifestazione del pensiero dei privati cittadini, ha costituito oggetto di numerosi studi, di sentenze sia della Corte Costituzionale, che della Corte di Cassazione, e di un approfondimento parlamentare, nella seduta del 23 febbraio 2005, da parte della Commissione di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, la cui attività istruttoria ha provocato un conflitto di attribuzione (con una Procura della Repubblica) deferito alla Corte Costituzionale e si è conclusa con una relazione di minoranza dissenziente, integrativa della relazione di maggioranza.

Attesa la natura di attività istruttoria funzionale alla produzione normativa, i lavori della Commissione di inchiesta sono sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria, o di qualsiasi altra autorità giurisdizionale, in conformità alla massima *"Non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, né di alcun'altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell'atto di"*


commissione parlamentare di inchiesta (nella specie, sulla loggia massonica P2)”), del noto arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali, datato 12 marzo 1983 (decisorio della domanda di annullamento del decreto di sequestro delle schede personali degli aderenti al Grande Oriente d’Italia in occasione dell’inchiesta sul caso P2) e, tuttavia, oltre al principio racchiuso nella massima, a cui la sentenza perviene attraverso vari passaggi logici, inerenti alla natura e all’attività delle Commissioni di inchiesta, viene stabilito dalla Corte l’altro principio di diritto, che, nell’esercizio dell’attività di inchiesta, i parlamentari non sono coperti dall’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., e che pertanto, sugli atti di inchiesta, è ammessa, in ipotesi, la cognizione del giudice civile, relativamente alla determinazione dell’eventuale danno risarcibile per fatto illecito, *ex art. 2043 c.c.*.

Tale principio di diritto è stato, in seguito, vagliato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 1150 del 1988, in tema di prerogativa dell’insindacabilità dell’attività politica, ha attribuito alla Camera, in forza dell’autodichia degli organi costituzionali, il potere di valutare la condotta di un proprio membro e di contrastare il giudizio ordinario sulla responsabilità personale e patrimoniale, sul presupposto verificato che il potere parlamentare sia stato esercitato correttamente. Tali affermazioni sono state meglio precisate e circostanziate dalla Corte, in relazione ai vari poteri sottoposti ad esame, nella sentenza n. 379 del 1996 (sul caso dei parlamentari cosiddetti “*pianisti*”), con espresso riferimento al confine, talvolta incerto, suscettibile, infatti, di vaglio e di interpretazione in sede di giudizio sul conflitto di attribuzione, tra l’autonomia del Parlamento e il principio di legalità.

In concreto, il principio di insindacabilità dell’attività politica è connesso al corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari ed è soggetto ai predetti limiti di legge e all’effettivo perseguimento delle finalità previste dalla legge istitutiva. L’attività non può avere, comunque, contenuto decisorio e non può ledere i diritti dei terzi.

L’esame della relazione conclusiva ha riguardato, pertanto, le modalità di svolgimento dei lavori, per quanto di interesse, e i giudizi espressi sulla associazione da lei presieduta e sulla sua persona di legale rappresentante ai sensi di legge, nel quadro dei compiti, specificamente assegnati alla Commissione dalla legge istitutiva, dei precetti normativi e della interpretazione resa dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

I lavori, consistenti nell’indagine sulla malavita organizzata, volta ad “*accertare la congruità della normativa e a rendere più incisiva l’iniziativa dello Stato*” (cfr. legge istitutiva), atteso il numero consistente di enti territoriali sciolti in Sicilia e in Calabria per la subornazione degli interessi pubblici alle finalità



criminali (varie centinaia negli ultimi 20 anni, 12 in Calabria soltanto nel 2017), hanno riguardato, da un certo punto in poi, *“i rapporti tra mafia e massoneria ... con ambito immediato di azione, almeno prioritariamente, agli elenchi degli iscritti a logge della Sicilia e della Calabria ... sebbene non manchino spunti per svolgere l’inchiesta sulle infiltrazioni delle mafie nella massoneria in tutte le regioni italiane ... l’esistenza di forme di infiltrazione è infatti suggerita da una pluralità di risultanze”* (cfr. relazione).

All’esistenza di tali (pretesi) rapporti, la relazione ha dedicato un consistente numero di pagine (quasi 200 su 500 circa). L’attività di indagine si è concretizzata nell’audizione di 4 legali rappresentanti di altrettante associazioni ispirate ai valori massonici (tra cui, lei, nella qualità), nella richiesta e nel sequestro degli elenchi nominativi delle persone iscritte e nell’incrocio dei nomi di tali persone con persone indagate o condannate in via definitiva negli ultimi decenni, allo scopo di stabilire la contiguità tra gli ambiti associativi. La relazione, rivelando la consapevolezza dei componenti la Commissione che il diritto di difesa dovesse essere eventualmente garantito e il contraddittorio assicurato, precisa che *“il materiale acquisito è stato attentamente selezionato assicurando il contraddittorio tra le parti”*.

In effetti, le risultanze circostanziate delle indagini, rese note nella relazione, hanno accertato – peraltro in assenza di qualsivoglia contraddittorio, con lei o, per quanto risulti, con altri dirigenti o comunque con altre persone iscritte – la presenza di circa 17 mila persone iscritte nel periodo dal 1990 al 2017 (alla data del sequestro) nelle associazioni territoriali (logge) calabresi e siciliane, appartenenti alle 4 associazioni centrali esaminate dalla Commissione, delle quali 193 aventi evidenze giudiziarie per fatti di mafia, rispetto a cui *“è emerso che, per la gran parte dei predetti, i rispettivi procedimenti, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o altri delitti aggravati dall’art. 7 del citato decreto legge 152/91, si sono conclusi con decreto di archiviazione per i più svariati motivi, sentenza di assoluzione o sentenza di proscioglimento”* (cfr. relazione).

La relazione, inoltre, non ha mancato di precisare che, di queste 193 persone (su 17 mila, sempre nel periodo dei 27 anni prescelti, dal 1990 al 2017), *“sei (sono stati, ndr.) destinatari di sentenze definitive per 416 bis c.p., vi sono ulteriori 25 posizioni per cui vi sono ancora processi pendenti”*. Quindi, in sostanza, delle quasi 17 mila persone esaminate, 6 sono state condannate in via definitiva per l’art. 416 bis c.p. (nei 27 anni di riferimento, rispetto alle 4 associazioni esaminate) e 25 persone sono tuttora sotto processo (alla data della relazione). Di queste 31 persone (6 + 25), tuttavia, non è precisata l’associazione di appartenenza.




Le modalità di svolgimento dell'attività, quanto meno riguardo alla vita associativa della Gran Loggia Regolare d'Italia, unitamente alla disattenzione dimostrata dalla Commissione, in corso d'opera, per la documentazione da lei fornita, alla mancata citazione, nelle conclusioni, di tale documentazione e alla mancata distinzione tra le associazioni sottoposte a indagine, consentono, pertanto, di ritenere la relazione, rispetto alla organizzazione da lei rappresentata, manchevole, disinformata, generica, approssimativa e lesiva sia di vari diritti costituzionali, garantiti dalla Carta ai cittadini, sia dei diritti soggettivi alla dignità e alla rispettabilità della persona, meritevoli di ogni tutela.

In effetti, la relazione, percorrendo luoghi comuni, indugia nella considerazione della massoneria come entità astratta (e non come singole associazioni di persone), appare del tutto disinformata dei valori di riferimento delle associazioni che a tali valori si ispirano, giungendo a scrivere di "*culti esoterici*" (come se la pratica esoterica sia un culto), trascura di approfondire e riferire sull'effettivo significato del cosiddetto "segreto" massonico, e, tuttavia, irrispettosa sia delle risultanze oggettive delle indagini, sia della distinzione tra le associazioni, allude a pratiche criminali a cui si presterebbe la massoneria – come entità astratta – sostenendo che "*la massoneria è luogo privilegiato dove trattare affari, ottenere incarichi, pilotare appalti e talvolta aggiustare processi*", apparentemente inconsapevole delle implicazioni che tali affermazioni comportano a carico di altri ambienti civili e sociali e di altre istituzioni.

In conclusione, visto anche l'effetto denigratorio che la relazione comporta a carico dell'associazione, avendo indotto alcuni giornali e soggetti terzi a pubblicare e a divulgare illazioni da essa derivate e a sottrarsi all'obbligo della rettifica, ritengo che le considerazioni testé esaminate, pur, finora, in via sommaria, debbano essere contestate per i motivi esposti, a norma di legge, nella sede competente, al fine di tutelare i diritti delle persone lese e di concorrere contestualmente, per quanto consentito anche in via sussidiaria, ai sensi del rilevante precetto costituzionale, alla correttezza dell'informazione democratica e alle finalità dell'attività istituzionale.

La prego di gradire i più distinti saluti.



Avv. Ugo Scuro